

COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati**

IL REVISORE UNICO

Rag. Antonio Tirelli



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 41 del 12/12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Luzzara (RE) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Luzzara lì, 12/12/2019

IL REVISORE UNICO

Rag. Antonio Tirelli



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa.....	13
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	17
La nota integrativa	19
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	23
Verifica della coerenza interna	23
Verifica della coerenza esterna	25
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	25
A) ENTRATE	25
Entrate da fiscalità locale	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	27
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	27
Sanzioni amministrative da codice della strada	28
Proventi dei beni dell'ente	29
Proventi dei servizi pubblici	29
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	30
Spese di personale.....	30
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	31
Spese per acquisto beni e servizi.....	31
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	33
Fondo di riserva di competenza	36
Fondi per spese potenziali.....	36
Fondo di riserva di cassa.....	37
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	37
ORGANISMI PARTECIPATI	39
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	40
INDEBITAMENTO.....	42
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	44
CONCLUSIONI.....	45

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il revisore unico dei conti del Comune di Luzzara (RE) nominato con deliberazione consiliare n. 41 del 30/11/2018, per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, è stato approvato dalla giunta comunale in data 29/11/2019 con deliberazione n. 141, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 29/11/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Luzzara (RE) registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 8839 abitanti.

L'ente è terremotato, il sisma si è verificato nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007. Il Piano in oggetto è stato da ultimo approvato con atto della Giunta comunale n. 36 del 30/04/2016 per il triennio 2016-2018. Per l'Ente si applica l'art. 1, comma 905 della L. 145/2018 che disapplica detta norma a decorrere dall'esercizio 2019 per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 8 del 17/04/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 15 in data 02/04/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	2.211.406,61
di cui:	
a) Fondi vincolati	7.337,34
b) Fondi accantonati	1.637.935,31
c) Fondi destinati ad investimento	110.656,36
d) Fondi liberi	455.477,60
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.211.406,61

Dalle comunicazioni ricevute NON risultano debiti fuori bilancio a cui dare copertura in sede di bilancio di previsione 2020-2022.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate NON risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	1.494.979,64	1.496.485,39	1.350.000,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 corrisponde a quello riportato nell'allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e nell'"allegato f" al bilancio di previsione 2020-2022.

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019.

NON ricorre la fattispecie del disavanzo tecnico, né del disavanzo applicato al bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	154.546,43	22.912,31	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	742.701,98	-	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	573.341,25	-		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.496.485,39	1.350.000,00		

10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.257.866,73	previsione di competenza	5.697.874,38	5.694.148,51	5.865.978,58	5.853.978,58
				previsione di cassa	7.881.261,03	6.382.600,40		
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	198.354,48	previsione di competenza	523.307,67	465.591,01	355.591,01	355.591,01
				previsione di cassa	837.837,11	617.386,39		
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	380.926,25	previsione di competenza	1.265.118,17	810.466,00	810.466,00	810.466,00
				previsione di cassa	1.686.227,48	1.110.345,65		
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.569.018,87	previsione di competenza	3.633.181,40	2.716.666,66	330.000,00	330.000,00
				previsione di cassa	4.228.548,56	6.014.018,86		
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	202.000,00	previsione di competenza	452.853,10	-	-	-
				previsione di cassa	654.853,10	202.000,00		
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti	58.724,01	previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	600.000,00	58.724,01		
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				previsione di cassa	1.030.000,00	927.000,00		
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.142,65	previsione di competenza	1.626.800,00	1.626.800,00	1.626.800,00	1.626.800,00
				previsione di cassa	1.648.994,71	1.475.262,65		
TOTALE TITOLI			5.678.032,99	previsione di competenza	14.229.134,72	12.343.672,18	10.018.835,59	10.006.835,59
				previsione di cassa	18.567.721,99	16.787.337,96		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			5.678.032,99	previsione di competenza	15.699.724,38	12.366.584,49	10.018.835,59	10.006.835,59
				previsione di cassa	20.064.207,38	18.137.337,96		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Per quanto riguarda le entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, categoria 1 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali", lo scrivente revisore unico dei conti, su sollecitazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente, prende atto che essa comprende anche la somma di € 65.000,00, quale contributo statale compensativo del minor gettito IMU sugli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma 2012. Ciò in quanto, analogamente a quanto avvenuto in passato, l'Amministrazione comunale, in sede di stesura del bilancio di previsione 2020-2022 ipotizza la conferma di tale trasferimento analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, fino al 2019 compreso. Alla data odierna, tuttavia, non esiste ancora una norma che lo preveda; invero sono stati depositati vari emendamenti alla Manovra di bilancio 2020 dello Stato, il cui iter di approvazione è in corso proprio in queste settimane, che mirano ad introdurlo anche per l'anno 2020. Solo ad avvenuta approvazione della Legge di bilancio 2020 si saprà con certezza se tale trasferimento sarà confermato (o meno) anche per il 2020. Qualora nessuno degli emendamenti venga accolto e, pertanto, il trasferimento non venga riconosciuto, sarà necessario apportare tempestivamente al bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020 le opportune variazioni, al fine di garantire il rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica. Si invita pertanto l'Ente a monitorare attentamente l'iter di approvazione della Legge di bilancio per il 2020 e ad adottare prontamente i necessari correttivi ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, qualora essa non preveda l'attribuzione di detto trasferimento per l'anno 2020.

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRELUMI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	2.221.353,11	previsione di competenza	7.631.274,47	6.710.828,22	6.710.419,33	6.735.917,78
			di cui già impegnato		786.679,74	132.271,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	22.912,31	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.538.390,10	7.072.099,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.416.339,62	previsione di competenza	4.977.236,48	2.586.665,66	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.929.871,99	5.743.339,62		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	434.413,43	412.209,61	445.610,26	414.117,81
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	434.413,43	412.209,61		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.030.000,00	927.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e parte di giro	175.812,43	previsione di competenza	1.626.800,00	1.626.800,00	1.626.800,00	1.626.800,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.877.737,66	1.670.564,33		

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
TOTALE TITOLI		5.812.505,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.659.724,38 22.912,31 17.810.433,38	12.366.584,49 786.679,74 0,00 16.725.293,09	10.018.835,59 132.271,00 0,00	10.006.835,59 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.812.505,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.659.724,38 22.912,31 17.810.433,38	12.366.584,49 786.679,74 0,00 16.725.293,09	10.018.835,59 132.271,00 0,00	10.006.835,59 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Non è prevista alcuna applicazione dell'avanzo presunto dell'esercizio 2019.

Disavanzo presunto

La fattispecie NON ricorre.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV tiene correttamente conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a debiti fuori bilancio verso ASP riconosciuti nel 2016	22.912,31
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	22.912,31

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	22.912,31
FPV di parte corrente applicato	22.912,31
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	22.912,31
FPV corrente:	22.912,31
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	22.912,31
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da incassi):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	22.912,31
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	22.912,31
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	22.912,31

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.350.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.382.600,40
2	Trasferimenti correnti	617.386,39
3	Entrate extratributarie	1.110.345,65
4	Entrate in conto capitale	6.014.018,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	202.000,00
6	Accensione prestiti	58.724,01
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	927.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.475.262,65
TOTALE TITOLI		16.787.337,96

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	7.972.099,53
2	Spese in conto capitale	5.743.339,62
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	412.289,61
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	927.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.670.564,33
TOTALE TITOLI		16.725.293,09
SALDO DI CASSA		1.412.044,87

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno attivamente partecipato** alla definizione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata stimata per euro 0,00.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		22912,31	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		6970205,52 0,00	7032035,59 0,00	7020035,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		6710828,22 0,00 129573,65	6716419,33 0,00 170500,00	6735917,78 0,00 170500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		412289,61 0,00 0,00	445616,26 0,00 0,00	414117,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-130000,00	-130000,00	-130000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		130000,00 0,00	130000,00 0,00	130000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾					
O=G+H+I+L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2716666,66	330000,00	330000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		130000,00	130000,00	130000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2586666,66 0,00	200000,00 0,00	200000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022				Pagina 15 di 46	
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

L'importo di euro 130.000,00 di entrate in conto capitale destinate agli equilibri di bilancio di parte corrente è interamente costituito da Proventi da concessione di edificare (oneri di urbanizzazione) e relative sanzioni.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come

modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrate per eventi calamitosi	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Altre da specificare			
Totale	430.800,00	480.800,00	480.800,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	26.700,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	10.800,00	10.800,00	10.800,00
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati	85,00	85,00	85,00
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	37.585,00	10.885,00	10.885,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*

- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) dà atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione NON ha espresso parere autonomo e specifico, così come previsto dall'art. 6, comma 4 del Regolamento comunale di contabilità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 40 in data odierna ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il Piano in oggetto è stato da ultimo approvato con atto della Giunta comunale n. 36 del 30/04/2016 per il triennio 2016-2018. Per l'Ente si applica l'art. 1, comma 905 della L. 145/2018 che disapplica detta norma a decorrere dall'esercizio 2019 per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

NON ricorre la fattispecie.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano verrà sottoposto al Consiglio comunale nella seduta prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, come atto autonomo. Esso è altresì ricompreso all'interno del DUP 2020-2022 quale strumento di programmazione.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

<p align="center">VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022</p>

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

<i>Scaglione di reddito (in unità di €)</i>	<i>Aliquota % addizionale comunale all'Irpef</i>
Da 0 a 15.000 euro	0,520
Da 15.000,01 a 28.000 euro	0,560
Da 28.000,01 a 55.000 euro	0,730
Da 55.000,01 a 75.000 euro	0,780
Oltre 75.000,00 euro	0,800

Non è prevista alcuna soglia di esenzione.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito ordinario stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.915.000,00	1.890.169,93	2.012.000,00	2.000.000,00
TASI	20.000,00	22.762,25	22.762,25	22.762,25
TARI	1.624.216,33	1.624.216,33	1.624.216,33	1.624.216,33
Totale	3.559.216,33	3.537.148,51	3.658.978,58	3.646.978,58

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 1.624.216,33, invariata rispetto alle previsioni definitive 2019 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Ciò in quanto, analogamente a quanto avvenuto per il 2018 e per il 2019, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida Ministeriali pubblicate l'8 febbraio 2018, interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere ampiamente superiore rispetto al Piano economico finanziario – P.E.F. del comune di Luzzara.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 76.021,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis), come comunicati dall'Ufficio tributi associato, nonché la somma di € 108.248,00 a titolo di svalutazione crediti TARI anno 2019, pervenendo così ad un importo complessivo di € 184.269,00. Dette somme sono allocate all'interno della Missione 20, Programma

3, Macroaggregato 10, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020. A tutti gli effetti tali accantonamenti sono assimilati all'accantonamento a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. La disciplina dell'applicazione del tributo è contenuta nel relativo regolamento comunale.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità (ICP),
- ✓ Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
DPA	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Dal 1998 il COSAP ha sostituito la TOSAP.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	209.726,00	172.931,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
TASI	37.165,00	18.193,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	246.891,00	191.124,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		112.420,81	129.573,65	170.500,00	170.500,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale	Maggiore entrata confluita in Avanzo Amm.
2018 (rendiconto)	141.949,42	90.000,00	40.000,00	11.949,42
2019 (assestato)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2020	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2021	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2022	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00

Relativamente all'esercizio 2018, si precisa che la quota di € 11.949,42 è relativa a maggiori entrate rispetto allo stanziamento assestato definitivo. Come tale essa è confluita nel risultato di esercizio fra i fondi destinati a spese di investimento.

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Trasferimento da Unione dei comuni per sanzioni c.d.s.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE SANZIONI	90.000,00	90.000,00	90.000,00

La quantificazione delle somme di cui sopra appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. Si rammenta che l'entrata è allocata al Titolo 2 delle entrate (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) in quanto la relativa funzione è stata trasferita in capo all'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', di cui il comune fa parte, a far data dal 01/01/2016. Come tale il relativo accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità viene effettuato 'a monte' dall'Unione stessa. La previsione è pertanto già al netto di questo accantonamento.

Con atto di Giunta che verrà adottato preventivamente all'approvazione del bilancio 2020-2022 la somma di euro 45.000,00 (pari al 50% della previsione di entrata) verrà destinata alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali allocati al Titolo 3 dell'entrata, Tipologia 100, categoria 3, sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione, fitti attivi e canoni patrimoniali	222.345,00	222.345,00	222.345,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	222.345,00	222.345,00	222.345,00

La quantificazione delle relative previsioni appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Per la suddetta tipologia di entrata **non** è previsto accantonamento al FCDE in quanto trattasi di entrate derivanti principalmente da Sabar Spa, Sabar Servizi Srl e Ministero dell'Interno che si caratterizzano per il loro elevatissimo grado di affidabilità.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizi a domanda individuale 2020		
SERVIZIO	ENTRATA	USCITA
FIERA Contr.	15.000,00	71.500,00
TRASP. FUNEBRI	2.300,00	-
MERCATI	14.000,00	-
TOTALE GENERALE	31.300,00	71.500,00
% COPERTURA 2020	43,78%	

Non è previsto alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La quantificazione delle relative previsioni appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Il Consiglio comunale, con deliberazione da approvarsi propedeuticamente al bilancio di previsione 2020 - 2022, dovrà determinare la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella suddetta misura percentuale.

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** modificato alcuna tariffa per il 2020.

L'organo esecutivo, con propria deliberazione da adottarsi preventivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, al quale sarà allegata, dovrà determinare la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale. Dalle risultanze di cui sopra, come fornite dal responsabile del servizio finanziario e desunte dallo schema di bilancio 2020-2022 approvato dalla Giunta medesima con atto n. 141 del 29/11/2019, ammonta al 43,78%.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	1.119.220,60	917.709,47	874.096,47	874.096,47
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	99.306,24	81.593,41	78.583,41	78.583,41
103	Acquisto di beni e servizi	2.971.276,08	2.670.145,78	2.670.145,78	2.670.145,78
104	Trasferimenti correnti	2.957.901,90	2.578.182,00	2.578.182,00	2.578.182,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	49.610,05	38.601,95	72.672,78	91.632,21
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.538,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
110	Altre spese correnti	425.421,60	418.645,61	436.788,89	437.327,91
Totale		7.631.274,47	6.710.828,22	6.716.419,33	6.735.917,78

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore dell'anno 2011, pari ad € 1.542.067,93, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009. L'ente, in quanto colpito dal sisma del 2012, risulta escluso dall'applicazione del suddetto limite per tutta la durata dello stato di emergenza, attualmente previsto fino al 31/12/2020 ai sensi del decreto legge 148/2017.

La spesa indicata comprende l'importo di € 15.250,28 per ciascuno degli anni 2020-2021-2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Spese per il personale ex art. 1, c. 557, legge n. 296/ 2006	Spese di personale 2011	previsione 2020
Spese macroaggregato 101	1.510.570,42	€ 917.709,47
Spese macroaggregato 103	3.600,65	€ 0,00
Irap macroaggregato 102	87.516,56	€ 59.433,41
Altre spese: reiscrizioni spese reimputate da esercizio precedente		€ 0,00
servizi associati	110.958,29	€ 620.488,83
segretario comunale in convenzione	67.561,68	€ 55.331,24
buoni pasto	9.491,44	€ 8.800,00
personale servizi esternalizzati per omogeneità di calcolo con anni precedenti	70.636,02	70.636,02
straordinari elettorali	3.446,53	-
diritti di rogito	4.059,37	
rimborso a terzi spese personale comandato presso ente	9.517,22	€ 68.156,13
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	1.877.358,18	1.800.555,11
(-) Componenti escluse (B) (comprese reimputazioni ad esercizio successivo)	335.290,26	€ 268.761,73
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.542.067,92	1.531.793,38

La previsione per l'anno 2020, pari ad € 1.531.793,38 è inferiore alla spesa dell'anno 2011 che era pari a euro 1.542.067,92. La riduzione stimata alla data odierna ammonta ad **€ 10.274,55**.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 3.964,38 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente non ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, in quanto il relativo regolamento, a suo tempo adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29/12/2010 era già rispettoso delle suddette disposizioni normative.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa **tiene** altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	19.821,89	80,00%	3.964,38	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.266,76	80,00%	453,35	453,00	453,00	453,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	3.043,73	50,00%	1.521,87	1.493,34	1.493,34	1.493,34
Totale	25.132,38		5.939,60	5.896,34	5.896,34	5.896,34

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis, in corso di conversione in legge da parte del Parlamento, prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- **commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987**, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- **comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007**, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- **commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010**, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono **effettuare spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**;
- **comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011**, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestate dal responsabile del procedimento;
- **comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012**, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**;
- **articolo 24 del DI 66/2014**, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale.

Si rammenta che l'art. 57, comma 2 del d.l. 124/2019 dispone che: "(...) a decorrere dall' anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- ✓ media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

Si dà atto che l'Ente non si è avvalso del metodo previsto della Faq 25 Arconet che avrebbe comportato un minore accantonamento.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

Si dà atto che l'Ente non si è avvalso della suddetta facoltà nel corso del 2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono più sotto per singola tipologia di entrata.

ENTRATE RILEVANTI AI FINI DEL FCDE		
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	FCDE 2020
Accertamenti IMU arretrata	200.000,00	129.573,65

La quota di accantonamento al F.C.D.E. relativa all'attività di recupero IMU arretrata per l'anno 2020 è stata determinata applicando alla previsione di bilancio per l'anno 2020 (pari ad € 200.000,00) la percentuale prevista dai vigenti principi contabili (per l'anno 2020 pari al 95%) al complemento a uno delle somme rimosse sul totale dell'accertato nel quinquennio 2014-2018 per ICI arretrata e IMU arretrata. Non si è fatto riferimento all'accertato e riscosso 2019 non essendo ancora chiuso il relativo esercizio finanziario.

Il calcolo di cui sopra risulta dal seguente prospetto:

Anni	Accertamenti	Riscossioni c/comp.+(c/residuo solo per anni ante riforma)	Percentuale
2018 post riforma	246.891,00	47.069,17	19,06%
2017 post riforma	315.197,00	77.154,63	24,48%
2016 post riforma	248.955,00	78.899,00	31,69%
2015 post riforma	326.117,00	130.007,70	39,87%
2014 - ante riforma	1.019,70	28.848,69	2829,14%
	1.138.179,70	361.979,19	31,80%
Anni	Stanziamiento	Fondo (95%)	
2020	200.000,00	129.573,65	€ 129.573,65

Alla somma di cui sopra si aggiunge un accantonamento tra gli "altri fondi" (Missione 20, Programma 3) di € 108.248,00 quale svalutazione crediti su entrate TARI 2020, accertate in entrata al lordo "per cassa" e finanziato dal Piano tariffario della tassa medesima, oltre a euro 76.021,00 per crediti Tari risultati inesigibili e così comunicati dall'Ufficio Tributi Associato per un totale di euro 184.269,00 come più avanti precisato.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 20.200,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 20.329,24 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 20.868,26 pari allo 0,31% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** (esso deve essere compreso fra lo 0,30% ed il 2% delle spese correnti complessivamente stanziate).

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio.

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri		
Accantonamento per perdite organismi partecipati	85,00	85,00
Accantonamento per indennità fine mandato	4.355,37	4.355,37
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	15.250,28	15.250,28
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00
TOTALE	19.690,65	19.690,65

Legenda tabella**a) accantonamenti per contenzioso**

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Si precisa che la missione 20 comprende anche la somma di euro 76.021,00 a titolo di crediti da tassa rifiuti (TARI) risultati inesigibili così come comunicati dall'Ufficio tributi associato, nonché la somma di € 108.248,00 a titolo di svalutazione crediti TARI anno 2020. Essa comprende infine l'accantonamento relativo al Fondo debiti commerciali di cui alla L. 145/2018 pari ad € 27.000,00.

La somma complessiva di tutti i suddetti importi è pertanto pari a € 230.959,65 che, sommata al Fondo di riserva di € 20.200,00 ed al FCDE di € 129.573,65 perviene ad un totale di € 380.733,30 (pari al totale della Missione 20, titolo 1 del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020).

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è pari ad € 50.000,00 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868, a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'organo di revisione ha altresì verificato che l'Ente rispetta le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della L. 145/2018. L'indicatore di tempestività dei pagamenti alla data del 04/12/2019 è pari a 5,83 giorni. L'Ente deve pertanto accantonare al Fondo un importo pari al 1% delle spese per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 3 del Titolo 1 di spesa) previste per l'anno 2020.

Poiché queste ultime ammontano ad € 2.670.145,78 la quota minima da accantonare è pari ad € 26.701,46. L'accantonamento di € 27.000,00 è pertanto **congruo**.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente NON prevede di esternalizzare propri servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018 che sono pubblicati sul sito internet dell'Ente. Non risulta approvato il bilancio consuntivo 2018 di Fondazione 'Dopo di noi'.

Nessuna società partecipata ha presentato perdite nell'ultimo bilancio approvato che abbiano richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Dai dati comunicati dalle società partecipate sui risultati dell'esercizio 2018, ultimo ad oggi disponibile, si rileva il risultato d'esercizio negativo per la sola società partecipata denominata Infrastrutture fluviali s.r.l. L'Ente ha pertanto provveduto agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 per l'importo di € 85,00 in proporzione alla quota di proprietà pari al 1,61%, come segue:

<i>Società partecipata</i>	risultato 2018	quota partecipazione	accantonamento Luzzara A REGIME (comma 1)
INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL	-5.226,00	1,61%	84,14

L'importo di € 85,00 accantonato risulta pertanto **congruo** rispetto al dettato normativo.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento adottato dal Consiglio comunale n. 26 del 29/09/2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 31 dicembre 2018; a tal riguardo, il Comune ha avviato le procedure di dismissione delle seguenti partecipazioni societarie:

- Piacenza Infrastrutture s.p.a.
- Infrastrutture fluviali s.r.l.

Per Piacenza Infrastrutture s.r.l., in considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani. In data 28/06/2018, con determina dirigenziale n. 1033 del comune di Reggio, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini. In data 11/09/2018, con determina dirigenziale 1384 del comune di Reggio, si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta. La procedura di alienazione, avviata il 28/06/2018 si è conclusa negativamente. In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 è stato richiesto, tramite lettera trasmessa via pec al comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere

una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. La richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.

Per Infrastrutture fluviali s.r.l. la procedura di negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 2, t.u.s.p. e dell'art. 7 dello statuto della società è stata deliberata con atto della giunta comunale n. 97 del 08/08/2018. Avviata in data 19/09/2018, la procedura si è conclusa senza alienazione. Con nota del 18/10/2018 la società in oggetto comunicava che nessuno dei soci ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dello statuto vigente della società medesima.

Quanto sopra è stato trasmesso alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 MEF in data 03/12/2018, per mezzo del portale web a ciò dedicato, nel pieno rispetto delle modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente provvederà entro il 31 dicembre prossimo, con proprio provvedimento consiliare motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si rammenta che l'esito di tale ricognizione, anche se negativo, dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono presenti garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2586666,66	200000,00	200000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2586666,66 0,00	200000,00 0,00	200000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono previsti per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente NON intende acquisire i beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente NON ha posto in essere alcun contratto di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili *

Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

*** n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.**

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che nel triennio 2020-2022 non è previsto alcun ricorso ad operazioni di indebitamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	3.996.229,88	3.571.830,94	3.137.417,51	2.725.127,90	2.279.511,64
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	424.398,94	434.413,43	412.289,61	445.616,26	414.117,81
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.571.830,94	3.137.417,51	2.725.127,90	2.279.511,64	1.865.393,83
Nr. Abitanti al 31/12	8.839	8.800	8.700	8.600	8.550
Debito medio per abitante	404,10	356,52	313,23	265,06	218,17

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	35.578,95	49.610,05	38.601,95	72.672,78	91.632,21
Quota capitale	424.398,94	434.413,43	412.289,61	445.616,26	414.117,81
Totale fine anno	459.977,89	484.023,48	450.891,56	518.289,04	505.750,02

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	35.578,95	49.610,05	38.601,95	72.672,78	91.632,21
Contributo in c/interessi	10.962,33	10.962,33	10.962,33	-	-
Differenza	24.616,62	38.647,72	27.639,62	72.672,78	91.632,21
Entrate correnti (penultimo anno precedente a quello di riferimento)	7.470.034,25	7.438.698,44	7.263.119,98	7.486.300,22	6.970.205,52
Incidenza % su entrate correnti del penultimo esercizio	0,33%	0,52%	0,38%	0,97%	1,31%
Limite percentuale di cui all'art. 204 del TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Per quanto riguarda l'annualità 2020, lo scrivente revisore unico dei conti, su sollecitazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente, prende atto che la previsione di spesa (di cui alla Missione 50 del Titolo 1° del bilancio) NON prevede le somme relative alle rate dei mutui CDP contratti prima del sisma 2012. Ciò in quanto, analogamente a quanto avvenuto in passato, l'Amministrazione comunale, in sede di stesura del bilancio di previsione 2020-2022 ipotizza

l'ulteriore proroga delle relative scadenze analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, fino al 2019 compreso. Alla data odierna, tuttavia, non esiste ancora una norma che recepisca tale ulteriore differimento; invero sono stati depositati vari emendamenti al d.d.l. bilancio 2020 il cui iter di approvazione è in corso proprio in queste settimane, che mirano ad introdurlo anche per l'anno 2020. Solo ad avvenuta approvazione della Legge di bilancio 2020 si saprà con certezza se tale differimento ci sarà anche per il 2020 oppure no. E, qualora esso venga previsto, con quali modalità. Qualora nessuno degli emendamenti venga accolto e, pertanto, il differimento delle rate CDP non venga previsto, sarà necessario apportare tempestivamente al bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020 le opportune variazioni, al fine di garantire il rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica. L'ammontare di tali rate, oggetto di eventuale differimento, è stato stimato in complessivi € 110.000,00. Si invita pertanto l'Ente a monitorare attentamente l'iter di approvazione della Legge di bilancio per il 2020 e ad adottare prontamente i necessari correttivi ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, qualora essa non preveda l'ulteriore differimento di tali rate.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente NON prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, nel triennio 2020-2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2020	2021	2022
Garanzie prestate in essere	575.000,00	575.000,00	575.000,00
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	575.000,00	575.000,00	575.000,00

Trattasi di fidejussioni rese a favore di soggetti terzi ai sensi dell'art. 207 del TUEL.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione rammenta il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione fissati dal legislatore in trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del contenuto del DUP e della Nota di aggiornamento. Su tali documenti non è previsto autonomo e specifico parere a cura dello scrivente, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto consiliare n. 47 del 26/10/2015 e modificato con successivo atto consiliare n. 56 del 28/11/2016;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'organo di revisione esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di bilancio 2020-2022 e sui documenti ad esso allegati.

Luzzara lì, 12/12/2019

IL REVISORE UNICO
Rag. Antonio Tirelli

